

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

A partire dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti c.d. “minimi”. Rientrano in tale categoria le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
- non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI



Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell'agevolazione:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, eccetera);
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, l'opzione per il nuovo regime semplificato avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale comunicano di presumere la sussistenza dei requisiti per usufruirne.

In sintesi, le agevolazioni per chi sceglie il regime dei “minimi” riguardano sia l'IVA che le imposte sul reddito, oltre che gli adempimenti contabili.

AGEVOLAZIONI IVA

Riguardo all'IVA, i contribuenti minimi da un lato non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa e, all'altro, non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, devono integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L'ulteriore conseguenza dell'adozione del nuovo regime consiste nel dover effettuare la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario IVA. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef. È possibile usufruire dell'istituto della compensazione.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Premesso che i contribuenti minimi non sono assoggettati all'IRAP, per quanto riguarda le imposte sul reddito è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, pari al 20%.

A tal fine, valgono le seguenti considerazioni:

- il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione;
- concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni;
- i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
- nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore;
- per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito;
- le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole;
- non si applicano gli studi di settore.

AGEVOLAZIONI CONTABILI

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

Di seguito si riporta una tavola di sintesi degli adempimenti e delle semplificazioni contabili per i contribuenti minimi:



CESSAZIONE

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di applicazione dello stesso.

Tuttavia, se in un anno i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso e per i successivi tre anni l'interessato sarà obbligato ad adottare il regime ordinario. Per l'anno in cui cessa il regime sarà dovuta l'IVA sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare che, per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi anche se di competenza di tali periodi. Viceversa, quelli che, seppure di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato che determinano la cessazione del regime stesso, le misure delle sanzioni minime e

WWW.CONSULENTEONLINE.NELSILO.IT

ATTENZIONE: Informativa raccolta dall'Annuario del Contribuente distribuito dall'Agenzia delle Entrate. Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; vi invitiamo a contattarci attraverso il form dedicato o all'indirizzo **iltuoconsulenteonline@gmail.com**

massime applicabili sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

WWW.CONSULENTEONLINE.NELSILO.IT

ATTENZIONE: Informativa raccolta dall'Annuario del Contribuente distribuito dall'Agenzia delle Entrate. Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; vi invitiamo a contattarci attraverso il form dedicato o all'indirizzo **iltuoconsulenteonline@gmail.com**